

(N. 1818)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1951

Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni.

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento è inteso a rendere più sollecita la liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza dei dipendenti statali. Le indagini svolte da apposita Commissione hanno dimostrato che la liquidazione provvisoria della pensione si effettua con sufficiente speditezza, onde si è ritenuto di lasciare immutate le norme sulla liquidazione provvisoria, estendendone, anzi, l'applicazione alle pensioni di reversibilità.

I ritardi, talora molto gravi, che si lamentano invece riguardo alla liquidazione della pensione definitiva, derivano, oltre che da cause connesse alle particolari contingenze del dopo guerra e perciò destinate a cessare entro breve tempo, dallo stesso sistema in vigore per l'accertamento dei servizi e degli altri titoli valutabili ai fini della pensione.

Si verifica, infatti, che generalmente gli uffici non tengono aggiornati gli atti relativi allo stato matricolare dell'impiegato, per cui molto spesso all'atto del collocamento a riposo

occorre ancora procedere all'accertamento dei suddetti titoli e servizi.

Concorre inoltre a determinare ritardi la molteplicità ed il frazionamento degli adempimenti richiesti per definire la liquidazione, non escluse le incombenze spettanti agli uffici pagatori.

Pertanto, come meglio risulterà dalla illustrazione dei singoli articoli, il disegno di legge tende ad assicurare che l'accertamento dei titoli valutabili in pensione sia compiuto durante il periodo di servizio attivo dell'impiegato, anche con la prescrizione di appositi termini, e a rendere più sollecita la liquidazione disponendo che questa debba essere effettuata all'atto della cessazione del servizio.

Si aggiunge qualche chiarimento in ordine alle singole disposizioni:

Art. 1. — Stabilisce i termini e le modalità per l'accertamento dei servizi prestati dall'impiegato prima della nomina in ruolo.

Art. 2. — Il riscatto dei servizi non di ruolo purchè accertati nei modi previsti dall'articolo precedente, è ammesso subordinatamente alla condizione che l'impiegato ne abbia fatto richiesta almeno un anno prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo, o entro novanta giorni dalla cessazione del servizio verificatasi per altra causa. Lo stesso termine di novanta giorni è accordato alla vedova, agli orfani, agli eredi del dipendente deceduto.

Art. 3. — Per indurre l'Amministrazione a tenere aggiornati i fogli matricolari e dar modo all'interessato di verificare l'esattezza delle relative annotazioni, è previsto che si debba comunicare all'impiegato copia del suo stato di servizio, all'atto del compimento del periodo minimo di servizio effettivo occorrente per l'acquisto del diritto a pensione, nonchè due anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

Art. 4. — Le disposizioni contenute in questo articolo permetteranno un notevole acceleramento della procedura di liquidazione della pensione definitiva. Invece di provvedere successivamente al collocamento a riposo, alla liquidazione della pensione, ed infine all'emissione del ruolo di pagamento, l'Amministrazione dovrà inviare contemporaneamente alla Ragioneria centrale il decreto di cessazione dal servizio, quello di liquidazione della pensione definitiva, il ruolo di spesa fissa ed il certificato di iscrizione. Allo stesso fine si è previsto che gli eventuali rilievi della Corte dei conti, quando non si riferiscano alla spettanza o alla misura del trattamento di quiescenza, debbano essere comunicati direttamente all'Amministrazione liquidatrice, omesso il tramite della Ragioneria centrale.

Art. 5. — Conferiscono anche speditezza al procedimento la delega della firma dei provvedimenti di cessazione dal servizio e l'abolizione del concerto del Ministero del tesoro.

Art. 6. — Si è ritenuto di confermare espressamente il vigore delle norme sulla liquidazione della pensione provvisoria per evitare ogni possibilità di dubbio al riguardo.

Art. 7. — Innova alle disposizioni in vigore, stabilendo che debba farsi luogo alla liquidazione

provvisoria anche delle pensioni di reversibilità. Attualmente, infatti, l'Amministrazione non è tenuta a liquidare in via provvisoria le pensioni di quest'ultima specie, e, avendone tuttavia facoltà, spesso non vi provvede.

Gli adempimenti relativi alla concessione del trattamento provvisorio vengono affidati agli Uffici provinciali del tesoro, i quali sono in possesso di tutti gli elementi necessari.

Art. 8. — L'attribuzione della pensione provvisoria da parte degli Uffici provinciali del tesoro non sarebbe agevole per le vedove del personale militare, essendo il loro diritto subordinato alla condizione che il matrimonio sia stato contratto previo il prescritto assentimento (articolo 125 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70). Ed infatti i predetti uffici debbono, caso per caso, prima di disporre il pagamento, interpellare le Amministrazioni militari circa l'esistenza di tale assentimento, il che richiede un tempo non breve.

D'altra parte l'ufficiale o il sottufficiale che abbia contratto matrimonio senza il prescritto assenso cessa dal servizio permanente, senza però che la cessazione dal servizio per l'anzidetto motivo sia di ostacolo al conseguimento della pensione diretta.

Si propone perciò l'abrogazione del cennato articolo 125 del testo unico, che sembra in contrasto con le altre norme di pensione che riconoscono il diritto a trattamento di quiescenza financo alla moglie dell'impiegato civile o militare incorso per condanna nella perdita del diritto a pensione (articolo 186 del testo unico).

La proposta abrogazione dell'articolo 125 costituisce in verità una modifica di norma sostanziale, ma vale altresì a semplificare la documentazione delle pratiche di pensione definitiva di reversibilità, e quindi a sollecitare la concessione, da parte degli Uffici provinciali del tesoro, della pensione provvisoria vedovile.

Si è ritenuto inoltre di disporre l'abrogazione dell'articolo 182 del testo unico suddetto, giusta il quale chiunque pretenda di aver diritto a pensione, se lascia trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento senza fare domanda o senza

presentare i titoli giustificativi del suo diritto non è ammesso a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda o della presentazione dei titoli.

Poichè attualmente le pensioni dirette o indirette si liquidano d'ufficio, detto articolo ha perduto gran parte del suo valore, essendo rimasto applicabile soltanto per le pensioni di reversibilità e per quelle privilegiate, per le quali si provvede su domanda degli interessati. Tale domanda viene peraltro richiesta soltanto per ragioni di ordine pratico, di guisa che non c'è motivo di mantenere la decadenza in parola che colpisce le categorie di pensionati che si trovano in genere nelle condizioni più disagiate.

Art. 9. — La perdita della cittadinanza italiana e l'acquisto di una cittadinanza straniera costituiscono causa di decadenza dal diritto a conseguire ed a godere la pensione (legge 31 gennaio 1926, n. 108 e regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295).

Gli Uffici provinciali del tesoro sono tenuti perciò a compiere indagini per l'accertamento della cittadinanza prima di iniziare i pagamenti, il che spesso è causa di grave ritardo.

Tenuto presente che la cittadinanza italiana è requisito indispensabile per l'ammissione in servizio statale e che la perdita di essa durante il servizio comporta le dimissioni di ufficio dell'impiegato civile e la perdita del grado del militare, sembra potersi ammettere la presunzione che il pensionato, all'atto della cessazione dal servizio, sia cittadino italiano.

Si è ritenuto perciò sufficiente richiedere che l'interessato debba essere invitato a presentare il certificato relativo nei soli casi in cui vi siano fondati elementi per ritenere mutato il suo stato di cittadinanza.

Il terzo ed ultimo comma dispone che nulla è innovato per quanto concerne gli accertamenti relativi alla cittadinanza, nonchè, in genere, il pagamento degli assegni, nei con-

fronti dei titolari residenti all'estero, essendo evidente che per costoro non possa valere la presunzione di cittadinanza ch'è a fondamento della norma più favorevole proposta nei confronti dei titolari di pensione residenti in Italia.

Art. 10. — Ispirandosi al principio che la perdita della cittadinanza non possa esplicitare, sugli assegni di quiescenza, effetto retroattivo, si dispone espressamente che, per quanto concerne il pagamento delle indennità per una sola volta in luogo di pensione gli accertamenti relativi alla cittadinanza del titolare (da espletare, avuto riguardo alla sopradetta presunzione, nei soli casi di dubbio) siano effettuati con riferimento alla data di cessazione dal servizio e, conseguentemente, non più dagli uffici pagatori, ma dalla stessa Amministrazione liquidatrice, e da questa soltanto.

Art. 11. — Al fine di porre gli Uffici del tesoro in grado di conoscere tempestivamente eventuali modifiche dello stato di cittadinanza, si impone agli ufficiali di stato civile e alle autorità anagrafiche l'obbligo di comunicare tali modifiche agli Uffici del tesoro, così come presentemente comunicano il decesso del pensionato, in ottemperanza al disposto dell'articolo 23 del regio decreto 24 aprile 1927, n. 677. A tale nuovo obbligo potrà ottemperarsi, in quanto, per l'articolo 54 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, nei registri anagrafici del Comune devesi annotare la qualità di pensionato dell'iscritto.

Art. 12. — Dispone che il provvedimento non si applichi all'Amministrazione delle Ferrovie statali. Ciò perchè detta Amministrazione ha una particolare legislazione pensionistica, che le ha già consentito di snellire notevolmente le procedure di liquidazione delle pensioni, e perchè gli atti da essa disposti non sono soggetti al preventivo controllo della Corte dei conti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I provvedimenti che dispongono nomine a posto stabile di ruolo dopo il periodo di prova o simile negli impieghi statali devono contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall'articolo 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. Agli effetti del trattamento di quiescenza possono essere valutati soltanto i servizi denunciati con detta dichiarazione.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare all'interessato, entro due anni dalla sua nomina a stabile, il decreto ministeriale di accertamento dei servizi di cui al primo comma. Avverso tale decreto è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte dell'interessato e da parte del procuratore generale della Corte stessa entro 90 giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione o da quella di registrazione. Trascorso detto termine senza che sia stato proposto alcun ricorso, il provvedimento diventa inoppugnabile.

I dipendenti in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge devono rendere la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, entro un anno dalla predetta data e l'Amministrazione è tenuta a comunicare il decreto ministeriale di accertamento dei servizi entro tre anni dalla resa dichiarazione.

È fatta salva per coloro che cessino dal servizio prima di un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, la facoltà di denunciare, fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio, i servizi eventualmente prestati allo Stato o ad altro ente pubblico prima della nomina in ruolo. In tal caso, l'accertamento è operato col decreto di liquidazione definitiva della pensione.

Nel caso in cui il dipendente muoia prima della scadenza dei termini di cui al precedente

comma, l'Amministrazione provvede di ufficio, in sede di liquidazione, all'accertamento dei servizi.

Art. 2.

La domanda per ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo accertati a norma del precedente articolo deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'ultimo anno occorrente al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Lo stesso termine si applica per tutti i servizi o periodi che sono valutabili soltanto a domanda.

Il dipendente che cessi dal servizio prima che sia decorso il termine di cui al precedente comma, la vedova, gli orfani e gli eredi del dipendente stesso devono presentare, a pena di decadenza, la domanda di riscatto o di riconoscimento entro 90 giorni, rispettivamente, dalla cessazione dal servizio o dalla morte del dipendente.

Il personale che venga a cessare dal servizio prima di un biennio dall'entrata in vigore della presente legge può chiedere il riscatto o il riconoscimento di cui al primo comma fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. Tale termine decorre dal giorno della morte del dipendente, per la vedova, gli orfani e gli eredi.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale, prevedano che la domanda di riscatto e di riconoscimento debba essere presentata entro un termine più breve di quello stabilito nel primo comma del presente articolo.

Art. 3.

L'Amministrazione deve comunicare all'interessato copia dello stato di servizio, aggiornato alla data del rilascio, all'atto del compimento del periodo minimo di servizio effettivo occorrente per l'acquisto del diritto a pensione, nonchè due anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

Lo stato di servizio deve contenere tutte le variazioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, con l'indicazione dei singoli servizi che sono utili a pensione, ivi compresi gli aumenti di favore, della

durata di essi, nonchè del complessivo periodo di servizio pensionabile.

Con decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, viene approvato lo stato di servizio di cui al precedente comma. Contro detto decreto è ammesso ricorso alla Corte stessa dall'interessato e dal procuratore generale entro 90 giorni, rispettivamente, dalla data della comunicazione o della registrazione.

Art. 4.

L'Amministrazione deve disporre la concessione del trattamento definitivo di pensione all'atto della cessazione dal servizio, e formare immediatamente il ruolo di pagamento nonchè il certificato di iscrizione (libretto).

Il provvedimento che dispone la cessazione dal servizio, quello di liquidazione della pensione definitiva, il ruolo di spesa fissa ed il certificato predetto devono essere inviati contemporaneamente alla Ragioneria centrale insieme con i documenti prescritti.

Se la Corte dei conti accerta l'esistenza di errori che non concernono la spettanza o la misura del trattamento liquidato, comunica i suoi rilievi all'Amministrazione interessata senza il tramite della Ragioneria centrale.

Art. 5.

I Ministri possono delegare ai Sottosegretari di Stato, agli Alti Commissari e ai Commissari la firma dei provvedimenti di cessazione dal servizio.

La delega può essere concessa al Capo del personale o del Servizio competente per i provvedimenti relativi al personale di grado inferiore al VI, quando si tratti di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età.

Sono abrogati l'articolo 22, secondo comma del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e le successive disposizioni che prevedono il concerto con il Ministro per il tesoro, per la emanazione dei provvedimenti di collocamento a riposo.

Art. 6.

Nulla è innovato alla liquidazione della pensione provvisoria di cui all'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221.

Art. 7.

Nel caso di decesso del pensionato, l'Ufficio provinciale del tesoro, che ha in carico la relativa partita, dispone, in via provvisoria, la corresponsione alla vedova e agli orfani della pensione che ad essi compete a termini di legge. Analogamente gli Uffici provinciali del tesoro provvedono nei confronti degli orfani in caso di passaggio a nuove nozze della vedova pensionata.

Per ottenere le pensioni provvisorie di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare domanda all'Ufficio provinciale del tesoro, corredata dei documenti richiesti per la liquidazione definitiva.

Art. 8.

Sono abrogati l'articolo 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e le successive norme di estensione, riguardanti la perdita del diritto a pensione da parte della vedova nel caso che il matrimonio sia stato contratto senza il prescritto assentimento.

È del pari abrogato l'articolo 182 del testo unico di cui al precedente comma riguardante la decadenza dal diritto a pensione per coloro che lascino trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento senza inoltrare la prescritta domanda o senza presentare i documenti giustificativi.

Art. 9.

Quando vi siano fondati elementi per ritenere che si sia verificata decadenza dal diritto al godimento di pensione o assegno continuativo per la perdita della cittadinanza italiana, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, gli Uffici provinciali del tesoro richiedono all'interessato, con lettera raccomandata, la produzione del certificato di cittadinanza e provvedono a tutti gli altri accertamenti del caso. Qualora detto certificato non sia presentato entro tre mesi dalla richiesta, il pagamento degli assegni viene sospeso.

Le somme eventualmente corrisposte dopo che si è verificata la decadenza dal diritto al godimento della pensione e dell'assegno sono recuperate nei modi di legge.

Nulla è innovato per quanto concerne il pagamento delle pensioni o assegni e gli accertamenti relativi alla cittadinanza nei confronti dei titolari residenti all'estero.

Art. 10.

Quando vi siano fondati elementi per ritenere che si sia verificata decadenza dal diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione per effetto della perdita della cittadinanza italiana, gli accertamenti relativi al requisito della cittadinanza sono effettuati dall'Amministrazione liquidatrice con riferimento alla data di cessazione dal servizio.

Art. 11.

Fermo l'obbligo della comunicazione previsto dall'articolo 23 del regio decreto 24 aprile-

1927, n. 677, per il decesso di pensionati o per il matrimonio di vedove od orfane pensionate, gli ufficiali di stato civile e le autorità anagrafiche sono tenute a dare comunicazioni agli Uffici provinciali del tesoro anche della perdita della cittadinanza italiana e dell'acquisto di cittadinanza straniera da parte dei titolari di pensioni o assegni continuativi, a carico del bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome, che risultino iscritti nei registri anagrafici del Comune.

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato.